



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 del 21/06/2022

OGGETTO: Parere dell'Organo di Revisione ex art. 239 I comma lett. b) D.Lgs. 267/2000 per Assestamento Generale del Bilancio di Previsione 2022-2024 e verifica della sussistenza degli equilibri di Bilancio (Articoli 175 e 193 del Decreto Legislativo n. 267/2000)

Il sottoscritto Revisore Unico del Comune

RICHIAMATO l'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente approva:

le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

VISTO l'art. 175 comma 8, il quale prevede che "Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio", il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare in ordine all'assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

DATO ATTO che il Responsabile del Settore Finanziario con i Responsabili dei Servizi hanno verificato la eventuale sussistenza delle seguenti fattispecie:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

RILEVATO che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, come risulta dalle attestazioni dei Responsabili;

RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

nel bilancio in sede di assestamento;

nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri;

VISTA l'istruttoria compiuta dal Settore Finanziario in merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, in base alla quale è emersa la seguente situazione:

fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in bilancio: congruo;

fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione: congruo;



PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dai Responsabili dei Servizi, da cui risulta:
che l'andamento della gestione dei residui attivi e passivi di propria afferenza si presenta in linea con le previsioni derivanti dal riaccertamento operato con l'ultimo Rendiconto approvato pertanto non necessita di variazioni;
che ai fini dell'attuazione dei programmi assegnati al Servizio, occorre operare sul Bilancio di Previsione le variazioni di entrata e di uscita indicate nei prospetti allegati alla suddetta proposta di deliberazione;

DATO ATTO, pertanto, che al momento attuale non viene rilevata la necessità di adottare ulteriori provvedimenti di salvaguardia in quanto i dati della gestione finanziaria non presentano squilibri della gestione di competenza, della gestione di cassa ovvero della gestione dei residui, una volta adottate le variazioni di entrata e di uscita indicate dal Responsabili dei Servizi;

CONSIDERATO che, comunque, i Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa

VISTA in particolare, la variazione di assestamento generale di bilancio, predisposta in base alle richieste formulate dai responsabili, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio;

VISTI gli allegati alla proposta di deliberazione:

- dettaglio analitico delle variazioni;
- riepilogo delle variazioni;
- maggiori entrate
- minori entrate
- maggiori uscite
- minori uscite
- riepilogo degli equilibri;
- equilibrio generale complessivo;

PRESO ATTO che il Consiglio Comunale è chiamato a procedere all'approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell'art. 175 comma 8 e dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

PRESO ATTO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 193, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del permanere di una situazione di equilibrio di bilancio e pertanto della non necessità di adottare misure di riequilibrio;

PRESO ATTO che in seguito alla variazione di cui alla deliberazione proposta verrebbe consentito il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione e consentirebbe di mantenere il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 coerente con gli equilibri di cui alla L. 243/2012;

Tutto ciò premesso
ai sensi dell'art. 239, 1° comma, lett. b), D.Lgs. n. 267/2000

**esprime parere favorevole
alla deliberazione proposta.**



Comune di Pelago
Provincia di Firenze

IL REVISORE DEI CONTI

Abbadia San Salvatore Lì 13/07/2022

IL REVISORE UNICO
(Dott. Fabbri Paolo)

